

**Lotto 1) CAPITOLATO DI POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)**

La presente polizza
stipulata tra

A.S.P. Rete Reggio Emilia Terza Età

A.S.P. O.S.E.A.

e la Società

DURATA DEL CONTRATTO

dalle ore 24.00' del 31.12.2015
alle ore 24.00' del 31.12.2018

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Contraente: **RETE REGGIO EMILIA TERZA ETA'**

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dal l'assicurazione (A.S.P Rete Reggio Emilia Terza Età e A.S.P. O.S.E.A) ;

Società: l'impresa assicuratrice;

Sinistro RCT: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione;

Sinistro RCO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Scoperto: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;

Franchigia: parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato;

Premesso che gli Assicurati svolgono, a titolo indicativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, le seguenti attività:

A.S.P. "RETE - Reggio Emilia Terza Età" di Reggio Emilia (mandataria - capofila):

Rete – Reggio Emilia Terza Età è Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ed ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari rivolti a persone anziane, ed in particolare a quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica ed a persone disabili in età adulta, secondo le esigenze poste dalla programmazione locale, così come definita dai Piani di Zona e in accordo con gli organismi istituzionali ad essa preposti. L'ASP, organizza e gestisce ulteriori servizi rivolti ad altre fasce di popolazione adulta e anziana in stato di difficoltà, sempre secondo le esigenze poste dalla programmazione locale. I Servizi vengono garantiti all'interno di strutture residenziali quali Case di Residenza Assistenziali (CRA), Casa di Riposo ed Appartamenti Protetti e semiresidenziali quali i Centri Diurni, strutture tutte di proprietà dell'ASP o da questa gestite;

A.S.P. "O.S.E.A." di Reggio Emilia:

O.S.E.A. è Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ed ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione di servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi rivolti a persone minorenni e a persone maggiorenne portatrici di disabilità certificata dal Comune di Reggio Emilia, secondo le esigenze poste dalla pianificazione locale, così come definita dal Piano di Zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Soci. L'Attività educativa-assistenziale dell'ASP si attua attraverso interventi a favore di cittadini minorenni e delle loro famiglie. Per coloro che compiono la maggiore età, ma non abbiano contemplato il progetto socio-educativo programmato, è previsto il proseguimento dell'intervento a loro favore fino al completamento del progetto stesso. I servizi vengono garantiti presso strutture residenziali denominate Comunità educative, Comunità familiari, Centri socio riabilitativi per disabili adulti, Servizi per disabili adulti, Servizi di H24 e strutture semiresidenziali quali il Centro Educativo Pomeridiano "Iqbal Masih", il Servizio Familiare "Il Portico", il Centro Multiservizi per minori disabili, il Centro socio riabilitativo semiresidenziale per disabili adulti, le Palestre per le autonomie. Tutte queste strutture sono di proprietà dell'ASP, come di seguito indicate;

si assicurano i Rischi di Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti e si intendono compresi tutti i servizi, competenze, attività complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Le garanzie tutte riportate in polizza garantiscono l'Assicurato contro il rischio della Responsabilità civile derivategli, ai sensi di Legge, dallo svolgimento di tutte le attività istituzionalmente prestate per Legge, regolamenti, atti e/o provvedimenti dei propri organi comprese quelle di carattere preliminare, complementare, accessorio, assistenziale, ricreativo, e sociale quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: ricerca e sperimentazione, didattica, proprietà, conduzione, gestione, manutenzione ordinaria ed straordinaria di tutto quanto è oggetto di proprietà, locazione, comodato, prestito, prova, donazione, fabbricati, anche se in uso o locazione a terzi; servizio di assistenza sociale anche a domicilio, pronto soccorso, guardia medica, centri trasfusionali, centri di dialisi, farmacia, gabinetto di analisi, organizzazione di Convegni, conferenze.

Si intendono comprese le attività e/o competenze esplicitate a nuovo, la cui gravosità non è stata computata al momento della stipula del contratto. A questo proposito, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, l'Amministrazione comunicherà alla Società le attività e/o competenze nuove. In questo caso, la Società concorderà con l'Amministrazione, le eventuali modificazioni alle condizioni contrattuali e di conseguenza al premio convenuto e l'Amministrazione è tenuta a regolare il conguaglio del premio relativo all'inclusione dei nuovi rischi dalla entrata in vigore della norma che modifica le competenze dell'Assicurato alle condizioni di premio concordate e comunque non superiori alle tariffe vigenti.

Le garanzie valgono per i sinistri derivanti da colpa grave e cagionati da imprudenza, imperizia, negligenza ed inosservanza di norme da parte di persone del fatto delle quali l'Ente assicurato deve rispondere ai sensi di Legge, escluso il dolo.

L'assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di :

a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) :

€ 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ogni sinistro

€ 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ogni persona

€ 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a cose e/o animali.

b) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) :

€ 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ogni sinistro

€ 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ogni persona

Massima esposizione per sinistro RCT e RCO: **€ 4.000.000,00 (quattromilioni/00)**

Art. 1 - Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato (Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresa la R.C. derivante all'Assicurato Contraente per fatti imputabili al personale, compreso quello medico e paramedico, dipendente dell'Assicurato.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; in tal caso, la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti di soggetti responsabili.

La garanzia è altresì estesa alla R.C. personale dei dipendenti, compresi medici e paramedici, per l'attività prestata nelle strutture, anche mobili , gestite dall'Azienda durante l'orario di lavoro in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, con esclusione dei danni derivanti da dolo degli stessi.

La garanzia opera purché l'Assicurato Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione, sia in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività di istituto da parte di strutture pubbliche e private previste dal DPR 14 gennaio 1997, dalla Legge Regionale N°34 del 12.10.1998 e dalla direttiva regionale 1° marzo 2000 N°564.

PRECISAZIONE

Resta inteso che la garanzia comprende la responsabilità ascrivibile all'Assicurato per fatto imputabile ai medici e personale paramedico non dipendenti e/o liberi professionisti, che esercitano la loro attività professionale nelle strutture dell'Assicurato, con pieno diritto di rivalsa nei loro confronti e con esclusione della responsabilità civile personale che a qualunque titolo ricada su di essi.

FRANCHIGIA FRONTALE

Il pagamento dell'indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di **€ 1.000,00**, salvo quanto diversamente specificato.

Resta inteso che, in caso di accordo diverso, la franchigia o lo scoperto sarà operante esclusivamente per la garanzia R.C.T. e non opererà pertanto né per la R.C.O né per le spese legali. Non si farà luogo a cumulo di franchigie e scoperti.

In caso di sinistro indennizzabile con franchigia, la Società provvederà a liquidare l'importo del danno con la franchigia ed a richiedere in maniera documentata (con gli estremi del sinistro liquidato) con un unico documento, con scadenza semestrale, gli importi delle franchigie e degli scoperti previste dal contratto al contraente, che effettuerà il pagamento, in una unica soluzione entro 90gg. dalla richiesta.

Art. 2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; tali persone sono comunque considerate terze, limitatamente ai danni corporali (morte o lesioni), quando subiscono il danno in conseguenza dei loro ricorso a prestazioni erogate dall'Assicurato Contraente.
- b) i dipendenti dell'Assicurato Contraente che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio ad eccezione di quelli non soggetti all'INAIL per legge che devono intendersi considerati terzi limitatamente alla morte e lesioni personali gravi o gravissime quali definite dall'art. 583 c.p..

Art. 3 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T non comprende i danni:

- A -
 - 1) direttamente riconducibili a *formali decisioni di inosservanza e di sostanziali violazioni* delle disposizioni di Legge o dei regolamenti *aventi valore di legge* inerenti il funzionamento e la gestione delle strutture sanitarie e dei relativi impianti assicurati, da parte dei Legali Rappresentanti nonché del Responsabile del Servizio di protezione e sicurezza incaricato ai sensi della legge 626/94.
 - 2) di natura estetica e fisionomica, conseguenti ad interventi di chirurgia estetica;
- B- conseguenti a:
 - 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- C- da proprietà ed uso di:
 - 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 - 2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
 - 3) aeromobili;
 - 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- D-
 - 1) a cose che l'Assicurato Contraente o i suoi dipendenti detengano o possiedano a qualsiasi titolo;
 - 2) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
 - 3) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- E-
 - 1) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata; per i fabbricati in cui si svolge l'attività assicurata l'assicurazione non opera per i lavori edili rientranti nel campo di applicazione dei D.Lgs. n. 494 del 14.8.96 e per quelli di straordinaria manutenzione;
- F-
 - 1) da furto;
 - 2) a cose di cui l'Assicurato Contraente debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
 - 3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- G - derivanti da: trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

- H - derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware.
- I - derivanti dalla responsabilità personale dei medici, paramedici ed altro personale non dipendente;

Art. 4 - Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei.

Art. 5- Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente, purché in regola, al momento del fatto che ha originato il sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di Legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche nonché del decreto legislativo 23/02/2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni patrimoniali non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23/02/2000 n° 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto A) per morte e lesioni personali.

La garanzia si estende anche ai prestatori di lavoro temporaneo e al personale volontario nei limiti previsti dal massimale.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

La garanzia opera purché l'Assicurato Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro conserva la propria validità anche se il contraente non è in regola con gli obblighi di Legge in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.

Art. 6 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.

La garanzia R.C.O. non vale:

- 1) per le malattie professionali;
- 2) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 3) per i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Art. 7 - Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.O.

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

Art. 8 – Dichiarazione dell'assicurato

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione.

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza sia per l'R.C.T. sia per l'R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 10 - Limiti di indennizzo

Qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà comunque superare il massimale catastrofale previsto per la garanzia R.C.T.

Art. 11 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha validità dalle **ore 24:00 del 31.12.2015 alle ore 24:00 del 31.12.2018**, a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che dovrà avvenire entro **90 (novanta) giorni** dal perfezionamento polizza. Il pagamento successivo alla prima rata è elevato a **30 (trenta) giorni**, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il contraente ha la facoltà, ove lo ritenga conveniente e compatibile con la Legge vigente, di richiedere il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale. E' inoltre facoltà del contraente chiedere una proroga di **3 (tre) mesi**, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Art. 12 – Rescindibilità annuale

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e **90 (novanta) giorni** prima da parte della Società Assicuratrice.

Art. 13 – Calcolo e regolazione del premio

Il premio annuo lordo della presente assicurazione è convenuto come segue: al preventivo del fatturato annuo, come di seguito indicato, sarà applicato il tasso dello(**pro-mille**) al netto delle imposte.

PREMIO LORDO COMPLESSIVO

<u>Fatturato annuo preventivato</u>	<u>Tasso lordo unico applicato</u>	<u>Premio annuo lordo complessivo</u>
€ 30.000.000,00	 pro mille	€

DETTAGLIO PREMIO ANNUO LORDO

<u>A.S.P. "RETE - Reggio Emilia Terza Età" di Reggio Emilia</u>	
<u>Fatturato annuo preventivato</u>	€ 22.800.000,00
<u>Premio annuo lordo</u>	€

<u>A.S.P. "O.S.E.A." di Reggio Emilia</u>	
<u>Fatturato annuo preventivato</u>	€ 7.200.000,00
<u>Premio annuo lordo</u>	€

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro **60 (sessanta)** giorni dalla data di richiesta da parte della Società, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei **30 (trenta)** giorni dalla comunicazione da parte della Società del premio dovuto, effettuata mediante emissione di apposita appendice di regolazione premio. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a **30 (trenta)** giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 15 (quindici) giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 14 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 (tre) giorni da quando l'Ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

Art. 15 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato Contraente, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato Contraente del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato Contraente in proporzione dei rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato Contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 16 - Recesso in caso di sinistro

La Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. Tale recesso avrà effetto dalla prima scadenza di rata annuale, successiva alla comunicazione di preavviso, che comunque non potrà essere inferiore a 90 giorni da detta scadenza.

Art. 17 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 18 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 19 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 20 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 21 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 22 - Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.

Art. 23 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Art. 24 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Società di brokeraggio assicurativo **UNION BROKERS S.r.l.** (denominata in seguito Broker) e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società.....; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker, il quale tratterà con l'Impresa delegataria informandone le Coassicuratrici.

Resta convenuto che tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere fatte con telex, telegramma, fax, posta certificata o lettera raccomandata anche a mano alla Compagnia Delegataria oppure al Broker.

Le coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatto salvo soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dalla Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice nei termini in uso per il versamento dei premi ai Coassicuratori.

CONDIZIONE AGGIUNTIVE

1. GARANZIA INQUINAMENTO ACCIDENTALE
2. ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE R.C.O. ALLE MALATTIE PROFESSIONALI
3. DANNI DA INCENDIO
4. R.C. PER PROVE ED ESAMI CONNESSE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE
5. FORNITORI COME TERZI
6. DANNI A VEICOLI IN SOSTA
7. DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO
8. USO DI MEZZI NON A MOTORE
9. R.C. COMMITTENZA DEI LAVORI DATI IN APPALTO
10. COMMITTENZA AUTO
11. CONVEGNI E MANIFESTAZIONI
12. R.C. ATTIVITA' VARIE
13. INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'
14. COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE
15. INFORMAZIONE SINISTRI
16. PROROGA TERMINI DI DENUNCIA SINISTRO
17. VARIAZIONE DEL RISCHIO – BUONA FEDE
18. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
19. RINUNCIA ALLA RIVALSA
20. COLPA GRAVE
21. RC TERZI TRASPORTATI
22. CIRCOLAZIONE DI MEZZI
23. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO DIPENDENTI NON INAIL
24. COSE TROVANTESI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
25. DANNI A COSE DI PROPRIETA' DEI DIPENDENTI
26. DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI

1) GARANZIA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 3 lett. B l) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno **scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 300.000,00 per sinistro** e per anno assicurativo.

2) ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE R.C.O. ALLE MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga dell'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze;
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le "Condizioni Generali di Assicurazione" in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato Contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

3) DANNI DA INCENDIO

L'assicurazione è operante altresì per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Ente assicurato o dallo stesso detenute. Tale garanzia è prestata, con uno **scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo di € 250,00 e con un massimo risarcimento di € 500.000,00 per sinistro** e per annualità assicurativa. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti, per lo stesso rischio, da valide polizze incendio.

4) R.C. PER PROVE ED ESAMI CONNESSE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE

Premesso che l'Ente assicurato al fine di assumere il personale occorrente per la sua attività effettua selezioni e prove pratiche si conviene che sono considerati terzi tutti coloro che eseguono un saggio delle loro capacità tecniche e professionali.

5) FORNITORI COME TERZI

A parziale deroga di quanto disposto dalle Norme che regolano l'Assicurazione, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori ed altri - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

La garanzia è operante, limitatamente alla morte e lesioni corporali gravi e gravissime quali definite dall'Art. 583 C.P., sempreché i danni siano conseguenti a fatti commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'articolo 2049 Codice Civile.

6) DANNI A VEICOLI IN SOSTA

La garanzia copre, altresì, i danni per i quali sussiste una Responsabilità dell'Ente assicurato o di persona della quale, o con la quale debba rispondere, provocati ai veicoli di terzi degli amministratori e dei dipendenti in sosta negli spazi appositamente autorizzati di pertinenza dell'Ente assicurato. Tale garanzia viene prestata con esclusione dei danni da furto e/o incendio e comunque alle cose in essi contenute. Questa estensione è prestata **con una franchigia fissa ed assoluta di € 250,00 per ciascun sinistro.**

7) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende il risarcimento dei danni ai mezzi di trasporto - sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolgono le anzidette operazioni.

8) USO DI MEZZI NON A MOTORE

La presente assicurazione si estende alla Responsabilità civile che può incombere all'Ente assicurato per fatto dei suoi dipendenti i quali usino a scopo di servizio e per ordine e conto del Contraente stesso le biciclette, i tricicli, i furgoncini a pedale ed i carretti a mano di sua proprietà.

9) R.C. COMMITTENZA DEI LAVORI DATI IN APPALTO

Per tutti i lavori e/o gestioni ceduti in appalto la garanzia deve intendersi prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Ente assicurato nella sua qualità di committente. Deve pertanto intendersi esclusa dalla garanzia, ogni responsabilità diretta dell'appaltatore e ferma esclusione di cui all'Art. 3 lettera E -1.

10) COMMITTENZA AUTO

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Ente assicurato ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili nei limiti in cui sia operante la copertura assicurativa di R.C. auto.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

11) CONVEGNI E MANIFESTAZIONI

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità derivante all'Ente assicurato dalla Organizzazione di convegni, conferenze, simposi e congressi, sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso dell'Ente assicurato, con partecipazione di terzi compreso il rischio derivante all'organizzazione di visite guidate e ogni altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni.

Si prende atto che per le manifestazioni organizzate da terzi la copertura è operante per la Responsabilità che deriva all'Ente assicurato nella sua qualità di committente.

12) R.C. ATTIVITA' VARIE

L'assicurazione si intende altresì prestata per la Responsabilità civile derivante all'Ente assicurato ai sensi di Legge (a titolo esemplificativo e non limitativo) :

- ⇒ dall'organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti dell'Assicurato e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell'Assicurato stesso;
- ⇒ dalla partecipazione ad esposizioni e fiere;
- ⇒ dall'attività dei vigili del fuoco dell'Assicurato;
- ⇒ dall'operato di guardiani anche con uso di armi concesso da autorità;

- ⇒ dall'esistenza di attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità del Contraente e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
- ⇒ da proprietà di cani da guardia e non;
- ⇒ dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, ovunque installate nel territorio nazionale;
- ⇒ l'assicurazione copre anche i rischi inerenti alla somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante macchine automatiche.

13) INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del **10% minimo Euro 1.000,00** e massimo risarcimento per sinistro e per anno di **€ 400.000,00**.

14) COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE

Limitatamente alle strutture gestite dall'Assicurato, la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i degenti, ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785/bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose consegnate e non consegnate. La somma massima di garanzia per ogni degente è limitata a **€ 3.000,00** per le cose consegnate e a **€ 1.500,00** per le cose non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

15) INFORMAZIONE SINISTRI

La società s'impegna a fornire indicazioni sui tempi della nomina della struttura o perito incaricati per la liquidazione del sinistro e dare informazioni sullo stato del sinistro:

- ☐ con l'indicazione del n° del sinistro e la nomina del perito incaricato entro 10 (dieci) giorni dalla denuncia del sinistro con tutta la documentazione di rito dall'Ente o dal broker.
- ☐ con la indicazione al contraente o al broker entro 45 (quarantacinque) giorni dalla denuncia del singolo sinistro o dalle debite integrazioni dello stato del sinistro e dell/i tempo/i di liquidazione stesso.

In caso di ritardo di un minimo di 30 (trenta) giorni dall'impegno assunto per l'informazioni o liquidazione dei sinistri, la Società potrà essere esclusa dall'elenco dei fornitori, con la preclusione a partecipare a gare per servizi assicurativi dell'Ente.

Inoltre, per i contratti in scadenza o disdetti da una delle parti, la Società s'impegna a fornire i dati entro 20 (venti) giorni dalla richiesta del Broker i dati sui sinistri più sopra indicati per i tre anni che precedono la scadenza del contratto.

Infine, la Società è tenuta a fornire all'assicurato o al broker indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati che evidenzia:

- gli importi pagati e riservati,
- la tipologia
- lo stato per ciascun sinistro

con frequenza semestrale a partire dalla data di decorrenza della polizza alle scadenze del 31 dicembre e del 30 giugno a mezzo tabulato predisposto dalla Compagnia delegataria.

16) PROROGA TERMINI DI DENUNCIA SINISTRO

A parziale deroga delle C.G.A., si conviene di elevare a **20 giorni** il termine previsto per la denuncia del sinistro.

17) VARIAZIONE DEL RISCHIO – BUONA FEDE

A parziale deroga, delle C.G.A., si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni,

sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

18) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

19) RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso i responsabili del sinistro, soltanto se assicurati con la presente polizza, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente.

20) COLPA GRAVE

La Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'assicurato, a norma di Legge.

21) RC TERZI TRASPORTATI

Si intende compresa la responsabilità civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore dell'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti, delle aree di pertinenza, salvo quanto previsto dalla Legge n°990 del 24.12.1969.

21) CIRCOLAZIONE DI MEZZI

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante dalla circolazione, all'interno del complesso dell'Assicurato, di veicoli anche a motore, di muletti, macchine semoventi, dall'uso di macchinari ed impianti condotti od azionati anche da persona non abilitata, con esclusione dei rischi soggetti alla Legge n°990 del 24.12.1969.

22) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO DIPENDENTI NON INAIL

Sono considerati Terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n°1124, per le lesioni corporali (comprese le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

23) COSE TROVANTESI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La garanzia è estesa ai danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione lavori. Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 500,00 per sinistro e con un massimo risarcimento di € 100.000,00 per annualità assicurativa.

24) DANNI A COSE DI PROPRIETA' DEI DIPENDENTI

La garanzia si estende ai danni provocati a cose di proprietà, possesso, detenzione dei dipendenti giacenti nell'ambito delle attività dell'Ente e causati da fatto dell'Assicurato-Contraente o delle persone delle quali deve rispondere.

25) DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI

La garanzia si estende alla responsabilità civile per i danni (esclusi quelli da furto, tentato furto) arrecati alle autovetture e motoveicoli di proprietà di Terzi, di Dipendenti e/o Direttori, in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato per gli atti vandalici la garanzia viene prestata con una franchigia fissa di € 150,00 per sinistro con il limite di € 20.000,00 per anno.

26) RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

La Società diviene titolare autonomo del trattamento dei dati dei terzi (danneggiati, ecc.) coinvolti nel rapporto assicurativo tra il l'Ente e la Società.